

## Via libera al contributo sulla rottamazione di auto e moto

di Enrico Larocca

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

### SOMMARIO

Il tema **dell'acquisto di veicoli e motoveicoli nuovi di tipo Euro 4 o Euro 5, con contestuale rottamazione di autovetture, autocarri e motocicli che rispondono ai requisiti Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, è tornato alla ribalta nazionale con il D.L. 10/02/2009 n. 5**, il quale ha introdotto un contributo variabile in funzione della tipologia di veicolo o motoveicolo acquistato in sostituzione del veicolo rottamato. Tale contributo va qualificato per l'acquirente, quale **contributo in conto impianti** e come tale gestito, alternativamente: a) come **ricavo pluriennale** da imputare gradualmente ai vari esercizi di durata utile del bene strumentale con la tecnica dei risconti; b) come **riduzione diretta del costo ammortizzabile** del bene strumentale acquistato.

### Aspetti generali

Tra le misure anti-recessive per i settori industriali in crisi, è possibile annoverare l'art. 1, co. da 2 a 5 del D.L. n. 05/2009<sup>1</sup>, con il quale è stata riproposta l'ennesima riedizione del contributo alla rotta-

<sup>1</sup> Art. 1 del D.L. 10/02/2009 intitolato: **Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici** entrato in vigore l'11/02/2009 recita:

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'art.29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500. 3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo

# Il commercialista telematico

---

mazione di auto e moto. La concessione del contributo richiede che contemporaneamente all'acquisto di nuovo veicolo o motoveicolo di tipo Euro 4 o Euro 5, si proceda alla rottamazione di un vecchio veicolo o motoveicolo di tipo Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Il contributo può essere concesso non solo nel caso di acquisto in proprietà, ma anche nel caso di acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria.

---

1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1. 4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

## Periodo di vigenza dell'agevolazione

**Il contratto di compravendita deve essere stipulato tra il 07/02/2009 e il 31/12/2009, con immatricolazione da effettuarsi entro il 31/03/2010.**

## Aspetti IVA

Per quanto riguarda l'IVA, il contributo di rottamazione non ha effetti sull'imponibile IVA, essendo qualificabile come una riduzione del debito contratto con l'impresa concessionaria, rimborsato dall'impresa produttrice o importatrice. Pertanto l'imponibile dell'operazione, andrà ridotto, unicamente, dell'eventuale sconto commerciale (o sconto incondizionato).<sup>2</sup>

## La natura del contributo sulla rottamazione

Come anticipato, il contributo sulla rottamazione di veicoli e motoveicoli, può essere considerato un « **contributo in conto impianti** » e come tale contabilizzato :

1. quale **ricavo pluriennale** da ripartire anno per anno, in proporzione al grado di ammortamento operato;
2. quale **contributo da portare in riduzione del costo ammortizzabile** del bene.

La diversa tecnica di contabilizzazione, impatta diversamente sul conto economico, sebbene conduca allo stesso risultato in termini di deduzione complessiva.

Ad esempio, ipotizzando l'acquisto di un'autovettura, per 15.000 Euro, con sconto incondizionato del 5%, maggiorato di IVA e fruente di un contributo di 1.500 Euro, la parte tabellare della fattura emessa dall'impresa concessionaria, avrà lo sviluppo che segue:

---

14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

<sup>2</sup>In tal senso si è espressa la Ris. Min. 03/01/1997 n. III-6/003/97.

# Il commercialista telematico

## Stralcio della parte tabellare della fattura d'acquisto dell'autoveicolo

Prezzo di listino	15.000,00
- sconto incondizionato del 5 %	750,00
Imponibile IVA	14.250,00
IVA	2.850,00
Totale Fattura	17.100,00
- contributo per la rottamazione D.L. n. 5/2009	1.500,00
Totale da pagare	15.600,00

## Tabella comparativa dell'effetto sul conto economico con ammortamento al 10%

Tecnica dei ricavi pluriennali (A)		Tecnica della riduzione del costo ammortizzabile (B)	
Costo d'acquisto	14.250,00	Costo d'acquisto	14.250,00
Quota di ammortamento al 10%	1.425,00	- contributo di rottamazione	1.500,00
Valore residuo	12.825,00	Costo ammortizzabile	12.750,00
Contributo statale	1.500,00	Quota d'ammortamento al 10%	1.275,00
Quota contributo al 10% di 1.500	150,00	Valore residuo	11.475,00
Risconto Passivo (1500-150)	1.350,00		
Deduzione complessiva (1.425 - 150)	1.275,00	Deduzione Complessiva	1.275,00

Come è possibile notare, la tabella dimostra come l'impatto sul Conto Economico, in termini di deduzione complessiva, è sempre di 1.275 Euro, a prescindere della tecnica di gestione del contributo utilizzata.

## Scritture contabili dell'acquirente

### 1° - Metodo dei ricavi pluriennali

# Il commercialista telematico

a) rilevazione della fattura d'acquisto

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Automezzi	A - B II 4)	14.250,00	
IVA ns/ credito	A - C II 4-bis )	2.850,00	
Debiti verso fornitori	P - D 7)		17.100,00

b) pagamento fattura con redditualizzazione del contributo di rottamazione

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Debiti verso fornitori	P - D 7)	17.100,00	
Contributi in conto impianti	CE - A 5 )		1.500,00
Banca c/c	P - D 7)		15.600,00

c) rilevazione dell'ammortamento

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Ammortamento automezzi	CE - B 11 b)	1.425,00	
F.do amm.to automezzi	A - B II 4)		1.425,00

c) rilevazione del risconto passivo sul contributo in conto impianti

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Contributi in conto impianti	CE - A 5)	1.350,00	
Risconti Passivi	P - E)		1.350,00

## 2°: Metodo dell'imputazione del contributo in riduzione del costo

a) rilevazione della fattura d'acquisto

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Automezzi	A - B II 4)	14.250,00	
IVA ns/ credito	A - C II 4-bis )	2.850,00	
Debiti verso fornitori	P - D 7)		17.100,00

b) pagamento fattura con redditualizzazione del contributo di rottamazione

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Debiti verso fornitori	P - D 7)	17.100,00	
Automezzi	A - B II 4)		1.500,00
Banca c/c	P - D 7)		15.600,00

# Il commercialista telematico

c) rilevazione dell'ammortamento

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
<b>Ammortamento automezzi</b>	<b>CE - B 11 b)</b>	<b>1.275,00</b>	
<b>F.do amm.to automezzi</b>	<b>A - B II 4)</b>		<b>1.275,00</b>

## Scritture contabili dell'impresa concessionaria (venditore)

L'impresa concessionaria, procederà alla rilevazione della fattura di vendita, ponendo il contributo di rottamazione, come credito nei confronti dell'impresa produttrice o importatrice dei veicoli o dei motoveicoli.

a) rilevazione della fattura di vendita

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
<b>Crediti verso clienti</b>	<b>A - C II 1)</b>	<b>15.600,00</b>	
<b>Crediti v/produttori o importatori</b>	<b>A - C II 5)</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ricavi di vendita di merci</b>	<b>CE - A 1)</b>		<b>14.250,00</b>
<b>IVA ns/debito</b>	<b>P - D 11)</b>		<b>2.850,00</b>

b) incasso del credito verso l'acquirente

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
<b>Banca c/c</b>	<b>A - C IV 1)</b>	<b>15.600,00</b>	
<b>Crediti verso clienti</b>	<b>A - C II 1)</b>		<b>15.600,00</b>

b) incasso del credito verso il produttore o importatore

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
<b>Banca c/c</b>	<b>A - C IV 1)</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Crediti v/produttori o importatori</b>	<b>A - C II 5)</b>		<b>1.500,00</b>

## Scritture contabili dell'impresa produttrice o importatrice

L'impresa produttrice o importatrice rileverà, da un lato il contributo di rottamazione, da riversare alle imprese concessionarie, come credito d'imposta verso l'Erario utilizzabile a decorrere dalla data di rilascio dell'originale del certificato di proprietà.

a) rilevazione del credito per contributo, in contropartita del debito verso le imprese concessionarie

sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
<b>Credito d'imposta D.L. n.5/09</b>	<b>A - C II 4 - bis)</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Debiti v/imprese concessionarie</b>	<b>P - D 14)</b>		<b>1.500,00</b>

# Il commercialista telematico

---

b) rilevazione del versamento a favore dell'impresa concessionaria del contributo di rottamazione

<b>sottoconti</b>	<b>BilCEE</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>Debiti v/imprese concessionarie</b>	<b>P - D 14)</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Banca c/c</b>	<b>A - C IV 1)</b>		<b>1.500,00</b>

Matera, 25/02/2009

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2009 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.